

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, FERRALASCO, LEPRE E AVEZZANO COMES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1976

Aumento da lire 1.560.000 a lire 5.000.000 del limite di reddito annuo previsto all'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, recante norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 3 giugno 1975, n. 160 — Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale — si è provveduto (tra l'altro) ad aumentare le pensioni dei ciechi civili, dei mutilati ed invalidi civili, dei sordomuti. Ma, all'articolo 7 della citata legge — Estensione della perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili nonché dei sordomuti — si stabilì il limite di reddito annuo (lire 1.560.000) oltre il quale gli appartenenti alle categorie citate non possono percepire la pensione o l'assegno.

Il processo inflazionistico in atto, le sempre più difficili condizioni generali che incidono negativamente soprattutto nei confronti delle categorie protette, portano a constatare che il limite di reddito di lire 1.560.000 è del tutto inadeguato. È infatti evidente che, oggi, quasi tutti i lavoratori percepiscono un reddito annuo superiore a quello previsto per beneficiare della pensione di

invalidità, magari per la confluenza di modestissime entrate di altri componenti il nucleo familiare.

Va tenuto altresì presente che il cieco, ad esempio, deve sostenere spese non indifferenti per esser accompagnato sul posto di lavoro; per l'acquisto di sussidi vari, quali registratori, nastri magnetici, tavolette *braille*, macchine dattilografiche e dattilobracille, eccetera.

Di conseguenza ritengono i proponenti che il limite di reddito previsto agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vada portato da lire 1.560.000 a lire 5.000.000. In tale modo si ridà diritto alla pensione a quei ciechi civili, sordomuti e più genericamente a quegli invalidi civili che hanno perso il diritto alla pensione a causa della intervenuta inflazione. Considerando in 3.000 il numero dei minorati fisici e sensoriali, oggi esclusi, che potranno usufruire dei benefici pensionistici si stima in lire 1.800.000.000 l'onere annuo.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il limite di reddito annuo di lire 1.560.000 previsto dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è elevato a lire 5.000.000.

Art. 2.

All'onere di lire 1.800 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si fa fronte mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.